

INPS: Nuove indicazioni nei casi di periodi di contribuzione prescritta dei pubblici dipendenti

L'INPS ritorna su un tema trattato di recente per puntualizzare, alla luce delle disposizioni normative intervenute, i termini entro i quali far valere il diritto all'accredito della contribuzione nella GdP.

L'INPS ha emanato la [circolare n. 25 del 13 febbraio 2020](#), con la quale fornisce nuovi chiarimenti in ordine alla valorizzazione dei periodi di lavoro per i quali la relativa contribuzione, dovuta alle casse pensionistiche della Gestione dipendenti pubblici (GdP) risulti prescritta.

L'Istituto offre il riepilogo delle varie disposizioni intervenute in materia, distinguendo tra i datori di lavoro che appartengono alla Pubblica Amministrazione (P.A.) e quelli che non vi appartengono, che per comodità riassumiamo.

Circolare n. 169/2017: prevedeva un periodo transitorio fino al 31/12/2018, poi prorogato, con la [circolare n. 117/2018](#), al 31/12/2019, durante il quale i datori di lavoro con dipendenti iscritti alle casse pensionistiche pubbliche, indipendentemente dalla natura giuridica pubblica o privata del rapporto di lavoro, hanno avuto la possibilità di regolarizzare la contribuzione non versata.

Circolare n. 122/2019: ha recepito il D.L. n. 4/2019 convertito nella L. n. 26/2019 disponendo, per le sole Amministrazioni pubbliche, il differimento dei termini di prescrizione al 31 dicembre 2021 della contribuzione relativa ai periodi retributivi fino al 2014.

D.L. n. 162/2019 (milleproroghe) art. 11 c.5: ha disposto la proroga al 31 dicembre 2022 dei termini di prescrizione della contribuzione, includendo altresì anche i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2015

Datori di Lavoro appartenenti alla P.A.: per effetto di tali disposizioni e della conversione in legge del D.L. 162/2019 le pubbliche Amministrazioni potranno

In questo numero:

INPS: Nuove indicazioni per nei casi di periodi di contribuzione prescritta dei pubblici dipendenti,

INCA: Buone prassi dai territori: contenzioso su assegno sociale,

INPS: online ISEE precompilato,

INPS: 2020 importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e della NASpI,

Immigrazione:

*BREXIT
Il soggiorno dei cittadini britannici in Italia,*

*Istat - Indicatori demografici anno 2019
55 milioni i cittadini italiani residenti, 5,4milioni gli stranieri.*

Ulteriori indicazioni in materia di prescrizione della contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici: entro il 31-12-2022 sarà possibile sanare eventuali inadempienze per i periodi maturati al 31-12-2015

continuare a regolarizzare fino al 31 dicembre 2022, con le modalità in uso nella Gestione pubblica, la contribuzione non versata per i periodi retributivi fino al 2015 di pertinenza di tutte le casse pensionistiche ex Inpdap, inclusa la CPI.

ATTENZIONE: L'INPS indica che la disposizione sopra illustrata non riguarda i periodi di contribuzione dal 2016 in poi, per i quali vige la normale prescrizione quinquennale, stante questa affermazione ne discende che i primi periodi per i quali avrebbe effetto la prescrizione sono quelli maturati da Gennaio 2016 da regolarizzare entro il 16/02/2021, per il mese di gennaio 2016 e così via per ogni mese il termine è il 16 del mese successivo la scadenza dei 5 anni.

Dopo il riepilogo delle disposizioni, la circolare ripete le modalità di regolarizzazione degli eventuali periodi prescritti che, nell'ambito delle Casse Previdenziali afferenti la GdP, si differenziano per i soggetti assicurati presso la CPI (Cassa Pensioni Insegnanti) e rammenta che tale disciplina si applica anche ai datori di lavoro privatizzati che al momento dell'omissione contributiva avevano lo status di pubblica Amministrazione.

Datori di Lavoro non appartenenti alla P.A.: Il documento passa poi a trattare la valutazione dei periodi assicurativi con contribuzione prescritta da parte dei datori di lavoro che non sono pubbliche Amministrazioni e precisa che gli stessi hanno potuto regolarizzare, con le modalità in uso nella GdP gli eventuali periodi prescritti riferiti a tutte le casse pensionistiche ex Inpdap, inclusa la CPI, entro il 31 dicembre 2019. Dal 1° gennaio 2020, al fine di regolarizzare in tutte le casse pensionistiche ex Inpdap (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS) i periodi retributivi prescritti, è necessario costituire la rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge n.1338/1962, la cui domanda può essere presentata o dal datore di lavoro che ha omesso il versamento della contribuzione o dal lavoratore. L'INPS avvisa che per tali datori di lavoro non sarà più possibile aggiornare/sistemare le posizioni assicurative dei propri dipendenti attraverso l'utilizzo dell'applicativo "nuova Passweb".

Costituzione della Rendita Vitalizia: In caso di omissione della contribuzione non più recuperabile da parte dell'Inps per via della prescrizione, ai fini del recupero della stessa, si dovrà attivare la costituzione di rendita vitalizia, di cui all'art. 13 della L.n. 1338/1962 nei seguenti casi : a) periodi di servizio prestati alle dipendenze di datori di lavoro privati ed enti che non appartengono alla P.A., ma con obbligo di iscrizione nelle casse pensionistiche pubbliche (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS b) periodi di servizio prestati alle dipendenze di P.A. con obbligo di iscrizione alla sola CPI.

L'INPS ricorda che nel per i casi di omissione contributiva di periodi di servizio prestati alle dipendenze di P.A. con obbligo di iscrizione a CPDEL,

CPS, CPUG e CTPS, l'onere del trattamento di pensione derivante si applicherà al datore di lavoro, e sarà quantificato secondo le regole vigenti in materia di rendita vitalizia di cui all'art. 13 L. n. 1338/1962.

Per l'invio di tali istanze è previsto il canale telematico e, in attesa che venga implementato il datore di lavoro deve presentare la domanda utilizzando il [modulo "AP81"](#).

INCA: Buone prassi dai territori: contenzioso su assegno sociale

In materia di assegno sociale si moltiplicano i casi di contenzioso giudiziario dovuti soprattutto da atteggiamenti arbitrari dell'Istituto che interpreta il dettame normativo in maniera restrittiva oppure mette in campo procedure operative ostative finalizzate a negare e/o ritardare il riconoscimento del diritto, in particolare in riferimento ai cittadini extracomunitari.

Sul tema abbiamo recentemente realizzato un seminario con gli avv. Guariso e Palotti e registriamo un aumento delle richieste di consulenza dai territori: **registriamo quindi favorevolmente, e ne diamo opportuna notizia in questa sede, due recenti pronunciamenti positivi ottenuti in sede giudiziaria dalla nostra sede di Milano** su questo argomento.

Con il primo pronunciamento, **il giudice ha riconosciuto due importanti elementi** sollevati dai legali convenzionati con INCA Milano: **da un lato ha disposto che il diritto alla prestazione richiesta non sia collegato al momento in cui viene prodotta la documentazione probatoria, operazione che nel caso dei cittadini extracomunitari si rivela particolarmente difficoltosa e lunga, ma nel momento in cui si perfezionano i requisiti previsti dalla norma e si presenta la domanda e dall'altro ha sancito il riconoscimento del diritto di colui che ha acquisito lo status di cittadino italiano a utilizzare l'autocertificazione anche per la propria situazione reddituale nel paese estero e comunque il dovere dell'INPS di essere specifico nella richiesta della documentazione necessaria.**

L'INPS aveva respinto la domanda originaria e il ricorso amministrativo evidenziando che entrambi erano carenti della documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei presupposti reddituali per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale. In particolare l'INPS deduce che la domanda originaria di assegno sociale era priva della documentazione relativa alla titolarità di pensioni e prestazioni assistenziali nel paese d'origine, nonché della documentazione dell'autorità fiscale del paese d'origine attestante i redditi ivi posseduti, con relative traduzioni delle autorità del paese di origine in Italia ex art. 3 DPR 445/2000. Tuttavia si è rilevato che proprio **lo stesso DPR n. 445/2000, con i successivi artt. 46 e 47, prevede, per i cittadini italiani** segue pg. 3

e per quelli appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione Europea, la possibilità di ricorrere all'autocertificazione anche relativamente a stati, qualità personali e fatti che l'Autorità italiana non potrebbe attestare. La richiedente ha acquisito la cittadinanza italiana in data precedente la presentazione della domanda e quindi sarebbe stato già sufficiente presentare all'INPS la sola dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D. Lgs. n. 445/2000 riguardo la non titolarità di proprietà immobiliari o pensioni nel paese d'origine per potere accedere all'assegno sociale, come appunto fatto dalla ricorrente.

Ciononostante l'Istituto ha insistito sulle proprie posizioni, affermando che l'assistita avrebbe dovuto produrre "certificazione della competente autorità dello Stato estero che accerta la titolarità di pensioni estere e prestazioni assistenziali e il possesso di redditi, di varia natura nel Paese di origine" senza peraltro indicare quali fossero i documenti e quali specifiche autorità, che a suo avviso avrebbero utilmente accertato il possesso dei requisiti per la prestazione.

In proposito l'art. 49 della Legge n. 289 del 27.12.2002 dispone al comma 1: "I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione". Il D.M. 12 maggio 2003 ha dato attuazione alla norma sopra citata stabilendole modalità delle verifiche reddituali, introducendo anche una differenziazione tra i paesi esteri, sulla base di un elenco allegato al DM. Infine l'art. 3 prescrive che: "L'individuazione degli organismi che in ogni singolo Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali e conseguentemente, al rilascio delle apposite certificazioni, è affidata all'ente erogatore italiano". Nello specifico, la Colombia, paese di nascita della richiedente non è ricompresa nella tabella allegata al D.M.: ne consegue che l'Istituto, che già avrebbe dovuto limitare le sue richieste all'autocertificazione in quanto la richiedente è cittadina italiana, avrebbe dovuto accettare l'autocertificazione, o comunque essere specifico nella richiesta della documentazione necessaria.

Sulla base di queste considerazioni il giudice ha sancito che: "la ricorrente, ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale non ha fatto altro che agire secondo la normativa vigente che, come detto, consente l'autocertificazione ai fini del requisito reddituale ponendo a carico dell'ente erogatore, in questo caso l'INPS, l'onere di individuare l'organismo che nello Stato estero, nel nostro caso la Colombia, può rilasciare la dovuta certificazione relativa all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali."

La sentenza ha quindi riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda, condannando l'INPS a pagare alla stessa i ratei maturati con decorrenza da tale data, oltre agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda fino all'effettiva erogazione. Nel prossimo numero della NL forniremo un riassunto della seconda sentenza positiva ottenuta sull'argomento dalla nostra sede di Milano, mentre in generale su questo argomento vi invitiamo alla lettura dei materiali

pubblicati nella pagina "Seminari - Titoli di soggiorno e accesso alle prestazioni" contenuta nel sito <http://wiki.inca.lombardia.it>.

INPS: online ISEE precompilato

Dal 10 Febbraio è possibile accedere alla Dichiarazione Unica sostitutiva (DSU) in modalità precompilata (cosiddetto ISEE precompilato) sul sito dell'Inps, www.inps.it. La DSU precompilata è disponibile nella sezione "Prestazioni e servizi"- "Tutti i servizi"- "ISEE precompilato" del sito. Si tratta di una novità che viene incontro alle esigenze dei cittadini, evitando code e sprechi di tempo. Il servizio on line, infatti, agevola e semplifica la compilazione della DSU con dati precompilati grazie alla condivisione delle informazioni fornite dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS. L'Inps ha illustrato con il [messaggio n. 96 del 13.1.2020](#) il processo e le modalità di acquisizione della DSU e ha pubblicato nella sezione "ISEE precompilato" alcuni tutorial che possono aiutare il cittadino a comprendere le varie fasi del processo di acquisizione della dichiarazione precompilata. Resta comunque ferma la possibilità per il cittadino di ottenere l'ISEE presentando la DSU anche nella modalità non precompilata. Chi fosse interessato alla presentazione dell'ISEE dovrà rivolgersi a tutti gli uffici del CAF CGIL

INPS: 2020 importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e della NASpl

L'INPS ha emanato la [circolare n. 20 del 10 febbraio 2020](#), con la quale riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2020, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell'indennità di disoccupazione NASpl, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili. Vi riportiamo i dati delle prestazioni più ricorrenti nei nostri uffici:

Trattamenti di integrazione salariale	Importo Lordo 2020	Importo Netto 2020
Retribuzione <= € 2.159,48	€ 998,18	€ 939,89
> 2.159,48	€ 1.199,72	€ 1.129,66

Indennità NASpi	Importi 2020
Retribuzione di riferimento	€ 1.227,55
Importo massimo mensile	€ 1.335,40

Indennità Dis Coll	Importi 2020
Retribuzione di riferimento	€ 1.227,55
Importo massimo mensile	€ 1.335,40

Indennità DS Agricola	Importi 2020
Massimale più alto	€ 1.193,55
Massimale più basso	€ 993,21

BREXIT**Il soggiorno dei cittadini britannici in Italia**

Con la [circolare n° 3 dell'11.02.2020](#), il Ministero dell'Interno ha fornito le indicazioni in merito al soggiorno in Italia dei cittadini britannici dopo l'entrata in vigore dell'Accordo sul Recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea e dalla Comunità Europea dell'Energia Atomica, avvenuta il 1 febbraio scorso. In applicazione di tale accordo, le norme dell'Unione Europea in materia di libera circolazione continueranno ad applicarsi ai cittadini italiani nel Regno Unito, ai cittadini britannici in Italia ed ai loro familiari nel periodo transitorio del processo di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (1 febbraio 2020 - 31 dicembre 2020). Per poter continuare ad esercitare i diritti previsti dall'Accordo dopo la fine del periodo di transizione, i cittadini britannici ed i loro familiari dovranno dimostrare di essersi iscritti all'anagrafe entro il 31.12.2020.

A tale riguardo, il Ministero ha fornito i seguenti chiarimenti:

1) i cittadini britannici residenti in Italia al 31 gennaio 2020 potranno recarsi all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza e chiedere il rilascio dell'Attestazione di iscrizione anagrafica;

2) i cittadini britannici ed i propri familiari non residenti in Italia al 1 febbraio 2020, entro la fine del periodo di transizione (31.12.2020), hanno diritto di iscriversi all'anagrafe del Comune di dimora abituale secondo quanto previsto dalla normativa anagrafica e dal Decreto legislativo 30/2007, utilizzando la modulistica introdotta dalla [circolare del Ministero dell'Interno n.9/2012](#) (vedi allegati [A](#), [B](#), [1](#) e [2](#)). A seguito dell'iscrizione potrà essere richiesto il rilascio dell'Attestazione di iscrizione anagrafica, secondo il modello allegato alla circolare n° 3/2020.

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il [VADEMECUM SULL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI DEL REGNO UNITO IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI RECESSO](#) (art. 18.4 DELL'ACCORDO E D.LGS. n. 30/2007) dove viene illustrata la procedura da seguire per l'iscrizione anagrafica. Il cittadino dovrà recarsi nel Comune in cui ha fissato la propria dimora abituale e presentare la dichiarazione anagrafica, corredata dal passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità e dalla prescritta documentazione inerente il motivo del soggiorno in Italia. La richiesta può essere presentata personalmente dall'interessato allo sportello comunale a mezzo del servizio postale (Raccomandata A.R.) oppure per via telematica. L'ufficiale di anagrafe provvede all'iscrizione anagrafica entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione e l'iscrizione decorre dalla data di presentazione dell'istanza. Nei successivi 45 giorni, il Comune accerta l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti per la registrazione. Qualora gli accertamenti anagrafici diano esito negativo, l'Ufficiale di anagrafe è tenuto a ripristinare

la posizione anagrafica precedente mediante l'annullamento dell'iscrizione, con effetto retroattivo. A seguito dell'iscrizione il cittadino britannico potrà richiedere il rilascio dell'Attestazione di iscrizione anagrafica.

Istat – Indicatori demografici anno 2019**55 milioni i cittadini italiani residenti, 5,4milioni gli stranieri**

L'Istat ha pubblicato il [report](#) con gli indicatori demografici rilevati nel 2019. Al 1° gennaio 2020 gli stranieri residenti ammontano a 5 milioni 382mila, in crescita di 123mila unità (+2,3%) rispetto a un anno prima. Nel conteggio concorrono 220mila unità in più per effetto delle migrazioni con l'estero, 55mila unità in più per effetto della dinamica naturale (63mila nati stranieri contro appena 8mila decessi), 46mila unità in meno per effetto delle revisioni anagrafiche e, infine, 109mila unità in meno per acquisizioni della cittadinanza italiana. La popolazione residente straniera costituisce dunque l'8,9% del totale (era l'8,7% un anno prima). Le regioni dove più forte è l'incidenza della popolazione straniera sul totale dei residenti sono l'Emilia-Romagna (12,6%), la Lombardia (12,1%) e il Lazio (11,7%). Il peso percentuale della popolazione straniera risulta relativamente più basso nel Mezzogiorno (4,4% contro l'11% del Centro-nord); il minimo è in Puglia e Sardegna (3,5%). Peraltro, fatto pari a 100 il numero di residenti stranieri sul territorio nazionale, 58 risiedono nel Nord (di cui 23 nella sola Lombardia), 25 nel Centro e appena 17 nel Mezzogiorno (*fonte: Istat*).

**Patronato INCA CGIL Lombardia**

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)